

DCO 17/09

**CRITERI DI DEFINIZIONE ED ATTRIBUZIONE DELLE PARTITE INERENTI
ALL'ATTIVITÀ DI BILANCIAMENTO DEL GAS NATURALE INSORGENTI A
SEGUITO DI EVENTUALI RETTIFICHE DEI DATI DI ALLOCAZIONE E
MISURA SUCCESSIVE ALLA CHIUSURA DEL BILANCIO DI TRASPORTO
SECONDA CONSULTAZIONE – ORIENTAMENTI FINALI**

Documento per la consultazione

nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 10 giugno 2008, ARG/gas 75/08

Mercato di incidenza: gas naturale

1 luglio 2009

Premessa

Il presente documento per la consultazione, predisposto nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione ARG/gas 75/08, illustra gli orientamenti finali dell'Autorità sui criteri di definizione ed attribuzione delle partite inerenti all'attività di bilanciamento del gas naturale insorgenti a seguito di eventuali rettifiche dei dati di allocazione e misura successive alla chiusura del bilancio di trasporto, definiti anche in considerazione delle osservazioni pervenute a seguito del documento per la consultazione DCO 1/09 del 4 febbraio 2009.

Gli orientamenti finali presentati nel documento illustrano nel dettaglio la soluzione individuata dall'Autorità volta ad introdurre una procedura trasparente e non discriminatoria per la gestione delle rettifiche tardive, contemperando l'esigenza di ricostruire correttamente le partite fisiche ed economiche di competenza dei diversi utenti del trasporto, e quindi del bilanciamento, con la necessità di minimizzare gli impatti economici, finanziari e amministrativi necessariamente connessi.

Il presente documento illustra una metodologia per quantificare e attribuire le partite economiche di conguaglio che possono insorgere da una rettifica tardiva dei dati di misura, sottoponendo alla consultazione pubblica la modalità di gestione di tali rettifiche da parte dell'impresa maggiore di trasporto, quale responsabile del servizio di bilanciamento, valutate sulla base di obiettivi generali e specifici individuati dall'Autorità.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il **31 agosto 2009**, termine di chiusura della presente consultazione.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti ad indicare espressamente quali parti dei documenti trasmessi all'Autorità si intendano riservate alla medesima.

*E' preferibile che i soggetti interessati inviino osservazioni e commenti attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità:
<http://www.autorita.energia.it>*

In alternativa, i soggetti interessati possono inviare osservazione e commenti al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail con allegato il file contenente le osservazioni (preferibile), fax o posta:

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Unità Dispacciamento, Trasporto/Trasmissione e Stoccaggio
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.336/284/290
fax 02.655.65.265
e-mail: mercati@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

<u>1. Sommario</u>	4
<u>2. Sintesi delle motivazioni alla base degli interventi e delle osservazioni degli operatori al primo documento per la consultazione</u>	5
Contesto normativo di riferimento e motivazioni alla base degli interventi.....	5
Esito del primo documento per la consultazione.....	7
<u>3. Individuazione delle opzioni preferite dall’Autorità</u>	10
<i>Ambito di intervento e tipologia di rettifiche tardive</i>	10
<i>Metodologia di trattamento delle partite fisiche di conguaglio conseguenti rettifiche tardive</i>	12
<i>Metodologia di gestione e frequenza delle sessioni</i>	15

1. SOMMARIO

- 1.1. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'Autorità) ritiene opportuno individuare, ai soli fini della valorizzazione economica delle partite gas, criteri per il trattamento di eventuali rettifiche dei dati di allocazione e/o misura ai punti di riconsegna della rete di trasporto, relative ai mesi per cui il bilancio del sistema gas è chiuso.
- 1.2. Con la deliberazione 10 giugno 2008, ARG/gas 75/08 (di seguito: deliberazione n. 75/08), l'Autorità ha pertanto avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in merito a criteri per il trattamento, nell'ambito del servizio di bilanciamento del gas, di eventuali conguagli derivanti da differenze di allocazione e/o misura afferenti a mesi precedenti la finestra temporale al cui interno l'impresa maggiore di trasporto considera come ancora provvisori i bilanci della rete di trasporto.
- 1.3. Con il documento 4 febbraio 2009, DCO 1/09 (di seguito: DCO 1/09) l'Autorità, secondo la metodologia AIR adottata, ha posto in consultazione una metodologia strutturata su diverse opzioni per il trattamento delle partite economiche di conguaglio conseguenti a rettifiche che possono insorgere posteriormente ai termini stabiliti dalla normativa (di seguito: rettifiche tardive) ed essere causa potenzialmente di modifica di bilancio di trasporto. In particolare, il DCO 1/09:
 - ha riepilogato il contesto normativo di riferimento;
 - ha delineato gli obiettivi generali e specifici da raggiungere con l'intervento regolatorio in esame;
 - ha definito l'ambito di intervento individuando diverse tipologie di rettifiche tardive e considerando gli impatti conseguenti;
 - ha illustrato una metodologia di trattamento delle partite fisiche di conguaglio conseguenti alle rettifiche tardive, proponendo la liquidazione della partita economica corrispondente al valore della partita fisica di conguaglio, mediante un indice di prezzo, all'utente del bilanciamento interessato (di seguito: UdB) con transazioni di compensazione per gli altri UdB sulla base di un sistema mutualistico;
 - ha proposto opzioni in merito alla definizione dell'indice di riferimento prezzi;
 - ha proposto diverse opzioni in merito alla frequenza delle sessioni per la gestione e liquidazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche tardive.
- 1.4. Le osservazioni pervenute in esito al primo documento per la consultazione hanno evidenziato un generale apprezzamento per l'intervento dell'Autorità, auspicando che il tema sia trattato in un quadro generale di riforma delle regole di funzionamento del mercato del gas ed in particolare del servizio di bilanciamento.
- 1.5. Il presente documento illustra gli orientamenti finali dell'Autorità per le modalità di trattamento delle partite inerenti all'attività di bilanciamento del gas naturale insorgenti a seguito di rettifiche tardive, e, in accordo con le linee guida dell'AIR, si propone di:
 - definire l'ambito di intervento e le tipologie di rettifiche tardive trattate;
 - individuare la metodologia di trattamento con la definizione di un indice di prezzo di riferimento;
 - definire tempistica e modalità per il trattamento delle rettifiche tardive.
- 1.6. Secondo il piano Air di seguito riportato, sulla base delle osservazioni dei soggetti interessati che perverranno in esito alla presente consultazione, sarà predisposto il provvedimento finale che si presume possa essere emanato entro l'avvio del prossimo anno termico, e quindi entro 3 mesi dalla pubblicazione del presente documento.

- 1.7. Rispetto al piano Air inizialmente proposto, la tempistica è stata prorogata anche in considerazione dell’emanazione della deliberazione 26 maggio 2009, ARG/gas 62/09 (di seguito: deliberazione n. 62/09) relativa all’avvio di un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti in materia di allocazione dei quantitativi gas agli utenti del sistema. L’Autorità ritiene che l’ambito della presente consultazione debba tener conto del procedimento avviato e pertanto debba opportunamente essere rivisto.

Attività	Periodo
Delibera di avvio e approvazione piano Air	Giugno 2008
Primo documento di consultazione con opzioni preliminari	Febbraio 2009
Analisi degli esiti della prima consultazione	Marzo 2009
Secondo documento di consultazione con l’individuazione dell’Opzione preferita	Luglio 2009
Analisi degli esiti della seconda consultazione	Settembre 2009
Emanazione del provvedimento sulle modalità di gestione delle rettifiche tardive ai fini del servizio di bilanciamento gas	Settembre 2009

Tabella 1: Piano Air per il procedimento sui criteri di definizione e attribuzione delle partite a seguito di eventuali rettifiche tardive ai fini del bilancio gas

2. SINTESI DELLE MOTIVAZIONI ALLA BASE DEGLI INTERVENTI E DELLE OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI AL PRIMO DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

Contesto normativo di riferimento e motivazioni alla base degli interventi

- 2.1. Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), definisce l’attività di trasporto e bilanciamento come attività di interesse pubblico e stabilisce che le imprese di trasporto governano i flussi di gas naturale ed i servizi necessari al funzionamento del sistema, compresa la modulazione.
- 2.2. La deliberazione n. 137/02, disciplinando le garanzie di libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e definendo norme per la predisposizione dei codici di rete, prevede la regolazione dell’attività di bilanciamento e definisce i relativi corrispettivi da applicare agli utenti del bilanciamento.
- 2.3. Il Codice di Rete di Snam Rete Gas (di seguito: Codice Rete), come approvato dall’Autorità, prevede, nell’ambito dell’attività di bilanciamento, la gestione di conguagli di misura ed allocazione entro i termini per la definizione e chiusura del bilancio di trasporto.
- 2.4. La deliberazione n. 138/04 disciplinando le garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione del gas e definendo norme per la predisposizione dei codici di rete, definisce le procedure funzionali all’allocazione dei quantitativi di gas tra utenti dei punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto, ai fini del bilanciamento, unitamente alle modalità con cui l’impresa maggiore di trasporto procede all’allocazione dei suddetti quantitativi.
- 2.5. La normativa non prevede modalità di gestione delle rettifiche dei dati di allocazione e/o misura successive ai termini per la determinazione del bilancio di trasporto (mese M+3, dove M è il mese cui le partite oggetto di determinazione si riferiscono).
- 2.6. Tra gli atti rilevanti ai fini della presente consultazione si individuano:
- il citato documento per la consultazione DCO 10/08, che propone una ricognizione delle problematiche ed illustra i principali aspetti di una possibile evoluzione del servizio di

bilanciamento nel mercato del gas naturale, con l'introduzione di un mercato del bilanciamento per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico; le definizioni dei servizi di trasporto e di bilanciamento contenute in tale documento sono assunte ai fini della presente consultazione;

- i documenti per la consultazione DCO 28/08 e DCO 38/08 (di seguito: documenti DCO 28/08 e 38/08), relativi al settore elettrico, in merito a criteri di definizione ed attribuzione delle partite economiche inerenti al servizio di dispacciamento insorgenti a seguito di eventuali rettifiche dei dati di misura e interventi in tema di servizio di dispacciamento;
- il documento per la consultazione DCO 3/09, che propone la revisione delle modalità di trattamento delle partite gas non oggetto di misura diretta nell'ambito del servizio di bilanciamento del gas, attribuendo all'impresa maggiore di trasporto la responsabilità dei termini dell'equazione di bilancio di sistema non oggetto di misura, tra cui anche il gas non contabilizzato;
- il documento per la consultazione DCO 4/09 in merito ai criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di trasporto e di dispacciamento del gas naturale per il terzo periodo di regolazione, in particolare per quanto concerne la regolazione del servizio di misura, con la proposta di assegnazione della responsabilità delle attività di *metering* e *meter reading* all'impresa maggiore di trasporto;
- la deliberazione 26 maggio 2009, ARG/gas 62/09 relativa all'avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di revisione della disciplina dell'allocazione dei quantitativi gas tra gli utenti del sistema;
- la deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 relativa all'approvazione del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG).

2.7. Come sopra riportato, in data 4 febbraio 2009, è stato emanato un primo documento per la consultazione (DCO 1/09) contenente proposte, con diverse possibili opzioni, per il trattamento da parte dell'impresa di trasporto, quale responsabile del servizio di bilanciamento, delle partite di conguaglio conseguenti a rettifiche relative a dati di allocazione e/o misura afferenti a mesi precedenti la finestra temporale al cui interno l'impresa di trasporto considera come ancora provvisori i bilanci della rete di trasporto, fino a cinque anni precedenti (rettifiche tardive).

2.8. Al fine di garantire certezza e stabilità al processo di determinazione delle partite economiche correlate al bilanciamento e, conseguentemente, stabilità al sistema gas nel suo complesso, l'Autorità ritiene quindi opportuno stabilire una regolamentazione univoca e trasparente per il trattamento delle situazioni in esito ad eventuali errori dei dati di allocazione e/o misura che dovessero manifestarsi posteriormente alla scadenze utili per la determinazione del bilancio di trasporto del gas, completando la normativa con criteri e modalità per la gestione di tali situazioni, in mancanza dei quali si potrebbe generare contenzioso tra l'impresa maggiore di trasporto e gli UdB o tra gli UdB, e conseguentemente una prolungata incertezza per gli operatori con riferimento alle proprie posizioni.

2.9. L'Autorità, anche per via di questo intervento, persegue l'obiettivo di creare i prerequisiti per l'introduzione di un sistema di bilanciamento basato su criteri di mercato, che preveda una gestione completa delle possibili casistiche correlate alla corretta attribuzione dei prelievi di gas.

- 2.10. L'Autorità intende, pertanto, proporre con il presente documento di consultazione, in considerazione delle osservazioni avanzate dai soggetti interessati in risposta al DCO1/09, una metodologia di trattamento delle partite di conguaglio conseguenti a rettifiche che possono insorgere posteriormente ai termini stabiliti dalla normativa, con il ricorso ad un indice di prezzo di riferimento per la connessa valorizzazione economica, individuando una frequenza prestabilita di gestione delle partite economiche.

Esito del primo documento per la consultazione

- 2.11. Il primo documento per la consultazione ha invitato i soggetti interessati ad esprimere la propria posizione in materia di modalità per la determinazione e gestione, con conseguente liquidazione, delle partite economiche insorgenti da rettifiche dei dati di misura e/o allocazione.
- 2.12. In particolare il documento, definito l'ambito di intervento con l'individuazione delle diverse possibili tipologie di rettifiche tardive e dei relativi impatti, ha proposto una metodologia di trattamento delle partite fisiche di conguaglio con una valorizzazione economica del gas erroneamente attribuito o non-attribuito agli Utenti del Bilanciamento (di seguito UdB).
- 2.13. La metodologia proposta prevede che l'impresa maggiore di trasporto determini per la differenza tra la partita gas originariamente prelevata e/o allocata e la determinazione di prelievo e/o allocazione conseguente la rettifica, una valorizzazione economica attraverso il ricorso ad un indice di prezzo. Sono quindi state poste in consultazione cinque diverse opzioni alternative, valutate in considerazione degli obiettivi individuati alla base dell'intervento.
- 2.14. Secondo lo schema di principio per l'implementazione della metodologia in consultazione è stato proposto un sistema mutualistico tra i diversi UdB e suggerite tre opzioni alternative in merito a sessioni per la gestione delle rettifiche tardive, a loro volta valutate in considerazione degli obiettivi individuati.
- 2.15. In risposta al primo documento per la consultazione, l'Autorità ha ricevuto, entro i termini stabiliti, osservazioni generali e commenti specifici agli spunti avanzati da parte di operatori del settore (shipper, trader, imprese di vendita, imprese di trasporto, di distribuzione e di stoccaggio) e di alcune associazioni di imprese (Aiget e Federutility).
- 2.16. Le osservazioni generali si sono concentrate principalmente nella condivisione della necessità che il tema oggetto della consultazione sia inserito in un quadro organico di riforma del sistema di bilanciamento, fondata sulle responsabilità di nomina e programmazione direttamente in capo agli UdB e su una maggiore corrispondenza tra partite fisiche ed economiche. La maggior parte degli operatori e relative associazioni hanno inoltre evidenziato la necessità che sia previsto un trattamento differenziato per le due tipologie di rettifiche (derivanti da errori di misura o da errori di allocazione al punto di consegna, ossia al *city-gate*) individuate nell'ambito dell'intervento, auspicando una limitazione alla metodologia proposta alle sole rettifiche dei dati di misura dei punti di riconsegna della rete di trasporto (impianti REMI).
- 2.17. Alcuni operatori hanno quindi rilevato che, benché a regime sia condivisibile la proposta dell'Autorità di gestione delle rettifiche tardive relative ad una finestra temporale di cinque anni, in fase di avvio della metodologia sia opportuno "chiudere" tutti i casi di rettifica dei dati di misura presso i punti di riconsegna della rete di trasporto che si sono verificati a

partire dal 2001, ossia dall'introduzione della deliberazione 30 maggio 2001, n.120/01, relativa ai criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di GNL a valle dell'emanazione del decreto legislativo n. 164/00. Per contro, un operatore ha evidenziato che la metodologia proposta possa introdurre importanti criticità, in particolare con riferimento ad un elevato livello di incertezza e di rischio di mercato, specialmente nel periodo di prima applicazione, per effetto di bilanci "provvisori" per un periodo di cinque anni considerato troppo ampio. Tale interpretazione tuttavia risulta erranea, in quanto non coerente con la proposta dell'Autorità di individuare modalità compatibili con le vigenti regole di chiusura del bilancio di trasporto e che non ne implicino la "riapertura".

2.18. L'Autorità ha altresì ricevuto osservazioni specifiche sui singoli aspetti proposti nel DCO 1/09:

- Obiettivi posti dall'Autorità: vi è generale consenso sugli obiettivi generali e specifici posti alla base delle proposte degli interventi, fatta salva la necessità, già riportata nelle considerazioni generali, di differenziare le tipologie di rettifiche e limitare l'ambito di intervento.
- Principi metodologici e metodologia proposta: vi è generale condivisione, benché alcuni operatori, in antitesi rispetto ad altri, evidenzino la necessità che la valorizzazione economica delle rettifiche tardive implichi anche la rideterminazione dei corrispettivi di scostamento e disequilibrio rispetto al servizio di trasporto e di stoccaggio. Alcuni operatori rilevano inoltre che la socializzazione della rettifiche tardive debba avvenire con riferimento ai volumi e agli UdB presenti nel periodo cui si è manifestato l'errore cui le rettifiche si riferiscono. Altri hanno rilevato l'esigenza che comunque la socializzazione debba avvenire con riferimento a volumi e UdB relativi all'ultimo mese per cui il bilancio della rete di trasporto è chiuso. Inoltre alcuni operatori hanno espresso posizione contraria rispetto alla proposta di socializzazione, ritenuta non conforme ai principi di trasparenza e certezza, proponendo come preferibile l'introduzione di un apposito fondo, costituito con l'introduzione di un corrispettivo variabile ad hoc e ben individuato da applicare nell'ambito della tariffa di trasporto. Alcuni operatori ed una associazione hanno infine rilevato che le garanzie rilasciate all'impresa di trasporto costituiscono già una limitazione dei rischi di controparte per far fronte ad eventuali insolvenze e che pertanto non debbano essere introdotte tutele ulteriori per eventuali casi di insolvenza.
- Soggetto per la gestione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive: benché alcuni ritengano auspicabile l'individuazione di un soggetto terzo, diverso dall'impresa maggiore di trasporto, nel vigente contesto regolatorio, e non volendo introdurre aggravii amministrativi anche correlati all'incremento dei flussi tra i soggetti coinvolti, vi è generale condivisione nell'individuazione nell'impresa maggiore di trasporto quale soggetto preposto all'attività, anche in considerazione del ruolo di gestore del servizio di bilanciamento.
- Indice di riferimento prezzi per valorizzazione economica della partita fisica: in merito alle diverse opzioni presentate dall'Autorità, l'Opzione 2, relativa all'assunzione come indice di prezzo (IP) del costo approvvigionamento (QE) delle condizioni economiche di riferimento, benché non del tutto rappresentativa, è dalla maggior parte degli operatori e relative associazioni considerata, al momento attuale, come preferibile, essendo relativa a valori disponibili e noti. L'Opzione 1, con l'assunzione come IP di un indice di prezzo relativo al mercato all'ingrosso, è infatti ritenuta poco

rappresentativa perché relativa ad un mercato poco liquido e soggetta a rischio di arbitrarietà, non essendovi riferimenti ufficiali di prezzi. L'Opzione 3, con assunzione come IP del costo approvvigionamento (QE) delle condizioni economiche di riferimento con modulazione mensile per il tramite di indice di prezzo del mercato all'ingrosso italiano (PSV) è ritenuta risentire dei limiti dell'Opzione 1, e soggetta a aleatorietà e complessità. Infine l'Opzione 4, con assunzione come IP del costo approvvigionamento (QE) delle condizioni economiche di riferimento con modulazione mensile per il tramite di indice di prezzo del mercato all'ingrosso internazionale, è ritenuta non considerabile in relazione alla scarsa integrazione del mercato nazionale con quello europeo, che ne determina una bassa rappresentatività. Se per alcuni operatori l'Opzione 2 è preferibile perché strettamente correlata all'andamento dei prezzi al dettaglio, altri la ritengono poco significativa per i prezzi all'ingrosso, e pertanto solo mediamente condivisibile. In particolare alcuni operatori hanno rilevato che l'Opzione 2 presenta criticità essendo un parametro regolato e soggetto a mutamenti spesso non connessi con l'andamento del mercato all'ingrosso, a cui invece si riferiscono le partite economiche correlate a rettifiche. Alcuni hanno inoltre evidenziato che nell'Opzione 2 andrebbe sostituito il valore della QE con il corrispettivo di commercializzazione all'ingrosso (CCI), e dovrebbe inoltre includere costi relativi al trasporto. Infine alcuni operatori hanno avanzato la proposta di considerare nella costruzione dell'IP anche un riferimento all'andamento dei prezzi della Gas Release Eni.

- Sistema mutualistico proposto: in generale operatori e associazioni condividono il sistema mutualistico proposto, perché non pone in capo all'impresa maggiore di trasporto eventuali rischi di insolvenza e limita i rischi di controparte. Per contro, come già evidenziato, alcuni operatori ed un'associazione ritengono che l'impresa maggiore di trasporto sia già coperta da rischi di insolvenza tramite garanzie e che il sistema proposto possa, per contro, costituire un incentivo a comportamenti non orientati alla massimizzazione dell'efficienza.
- Interessi/sconti relativi al periodo intercorrente tra l'errore e la sua liquidazione: mentre alcuni operatori, in ottica di semplificazione operativa non ritengono opportuno che siano previsti interessi o sconti a copertura dei ritardi di gestione della rettifica, altri, coerentemente con quanto in consultazione per il settore elettrico, ritengono che si debba tener conto degli interessi/sconti relativi ai differimenti temporali delle compensazioni.
- Attribuzione di frazione della partita economica al responsabile dell'errore: alcuni operatori, in ottica di incentivazione a comportamenti virtuosi, ritengono che il processo di gestione delle rettifiche tardive debba prevedere l'attribuzione di una frazione della partita economica al responsabile dell'errore. Altri hanno evidenziato nelle osservazioni la necessità che al posto di forme di penalizzazione siano introdotti standard di qualità con incentivi. Altri ancora ritengono che una valutazione in merito sia da rinviare a valle del processo in corso di riassetto del sistema di misura.
- Frequenza del processo di gestione delle rettifiche e sessioni di liquidazione delle partite economiche: in generale gli operatori e loro associazioni condividono che il processo avvenga secondo sessioni definite. Mentre i più ritengono che il processo di gestione della valorizzazione economica debba avvenire in maniera continuativa, o con frequenza mensile, le posizioni espresse nelle osservazioni in merito alla liquidazione sono equamente distribuite fra la preferenza per una frequenza annuale, così come semestrale, trimestrale o mensile. Se da un lato la maggior parte di operatori ritiene

che non vi siano periodi critici durante i quali non prevedere alcuna sessione di gestione delle rettifiche tardive, dall'altro alcuni propongono di evitare i periodi con attività funzionali ai conferimenti di capacità su base annuale del servizio di trasporto e stoccaggio.

- Ulteriori aspetti: molti operatori hanno manifestato l'esigenza che si definiscano contenuti informativi minimi, nonché modalità operative di comunicazione, tra i soggetti interessati relativamente al processo di gestione delle rettifiche tardive. Snam Rete Gas S.p.A. ha inoltre espresso l'opportunità, al fine di limitare la numerosità delle richieste di rettifica, che sia stabilita una soglia minima in termini di volumi al di sotto della quale sia ritenuto non conveniente attivare il processo di rettifica e liquidazione.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE OPZIONI PREFERITE DALL'AUTORITÀ

- 3.1. In questa sezione si analizzano le opzioni preferite dall'Autorità presentate nel primo documento in merito ai criteri di definizione ed attribuzione delle partite inerenti all'attività di bilanciamento del gas naturale insorgenti a seguito di eventuali rettifiche dei dati di allocazione e misura successive alla chiusura del bilancio di trasporto, in considerazione delle osservazioni ricevute.
- 3.2. Gli obiettivi alla base dell'intervento identificati dall'Autorità sono tre:
 - A) corretta attribuzione delle partite economiche a ciascun utente del bilanciamento, coerentemente con il gas effettivamente immesso/prelevato;
 - B) minimizzazione del tempo intercorrente tra l'individuazione dell'errore e l'attribuzione della relativa partita economica e degli impatti finanziari;
 - C) semplificazione operativa.
- 3.3. Per una descrizione esauriente delle finalità sottese a ciascun obiettivo si rimanda al primo documento di consultazione (DCO 1/09). Relativamente all'obiettivo C, l'Autorità ritiene più opportuno, rispetto alla precedente accezione data nel DCO 1/09, che la semplificazione operativa debba essere considerata, oltre che in relazione all'impresa maggiore di trasporto, per cui le modalità di gestione delle rettifiche tardive non devono comportare ingiustificate complessità a carico, anche con riferimento agli UdB e al sistema gas in generale. In questo secondo documento di consultazione tale obiettivo è quindi considerato secondo tale accezione più ampia.

Ambito di intervento e tipologia di rettifiche tardive

- 3.4. In considerazione dell'esito della consultazione relativa al DCO 1/09 e dell'avvio del procedimento in materia di allocazione dei quantitativi gas tra gli utenti del sistema con la deliberazione n. 62/09 l'Autorità ritiene di limitare l'ambito di intervento oggetto della presente proposta come di seguito illustrato.
- 3.5. Pertanto, la presente consultazione avanza proposte in merito alla modalità di gestione di eventuali rettifiche derivanti esclusivamente da differenze di misura afferenti a mesi precedenti la finestra temporale al cui interno l'impresa maggiore di trasporto considera come ancora provvisori i bilanci della rete di trasporto, fino a cinque anni precedenti (rettifiche tardive). Esulano pertanto dall'ambito di intervento eventuali rettifiche conseguenti a errori di allocazione agli utenti del servizio di distribuzione e agli UdB.

- 3.6. In altri termini, le rettifiche tardive oggetto della presente consultazione si riferiscono solo a rettifiche dei dati di misura per un punto di riconsegna della rete di trasporto (impianto REMI), conseguente l'emissione di un nuovo verbale di misura a fronte del riscontro di anomalie nella misura, dovute, ad esempio, a malfunzionamenti o guasti dell'impianto di misura.
- 3.7. Non rientrano nell'ambito del presente documento l'analisi delle cause che determinano le rettifiche.
- 3.8. Al fine di non prolungare la attuale situazione di incertezza in merito alle partite gas conseguenti alle rettifiche dei dati e non perfezionate, la proposta preferita dall'Autorità deve essere attuabile in tempi brevi, stante l'attuale assetto normativo. In tal senso esulano dall'ambito della proposta possibili ipotesi di revisione delle regole per la definizione del bilancio gas e degli aspetti inerenti il processo di allocazione, per la cui revisione, con la deliberazione n. 62/09 è stato avviato specifico procedimento.
- 3.9. In fase di avvio si ritiene invece opportuno accogliere la richiesta avanzata da alcuni operatori di considerare, e pertanto gestire secondo la metodologia proposta, tutte le rettifiche dei dati di misura presso i punti di riconsegna della rete di trasporto che si sono verificati a partire dal 1 ottobre 2003, data relativa all'efficacia delle disposizioni contenute nei capitoli da 7 a 20 del Codice Rete, come approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03. A regime le rettifiche tardive si riferiranno esclusivamente a errori di misura avvenuti fino a cinque anni precedenti.
- 3.10. In considerazione dell'obiettivo C di semplificazione operativa con riferimento all'impresa maggiore di trasporto, si propone di individuare una soglia minima relativa all'errore di misura, corrispondente a 2'000 Smc, al di sotto della quale si ritiene che non sia opportuno prevedere la gestione della rettifica tardiva, ossia la riattribuzione della partita economica al soggetto interessato.
- 3.11. Le modalità gestionali proposte, compatibili con le vigenti regole di chiusura del bilancio di trasporto, non prevedono, pertanto, la revisione delle posizioni degli UdB con riferimento alla determinazione dei corrispettivi per il servizio di trasporto e di stoccaggio.
- 3.12. Pertanto se una differente allocazione delle partite fisiche relative ad un punto di riconsegna implica per l'UdB, oltre alla variazione dei quantitativi di gas per cui il soggetto è responsabile nei confronti del sistema ai fini del bilanciamento, anche l'insorgere di possibili modifiche degli oneri (principalmente costituiti da penali) conseguenti ad una diversa posizione nel sistema di bilanciamento, si ritiene, in fase di avvio del processo di gestione delle rettifiche tardive, che le rettifiche oggetto della presente consultazione:
- non debbano in ogni caso prevedere la rideterminazione dei corrispettivi sopra richiamati (penali) per il periodo cui le rettifiche si riferiscono;
 - si limitino alla valorizzazione delle partite fisiche insorgenti dalla rettifica (*commodity*).
- 3.13. L'Autorità propone quindi che per le rettifiche relative ad errori di misura intercorsi tra il 2001 e l'ultimo bilancio gas di trasporto chiuso rispetto alla decorrenza del provvedimento in esito al presente procedimento, l'ambito sia limitato alla valorizzazione economica delle partite fisiche insorgenti dalla rettifica (*commodity*). Diversamente per le rettifiche tardive che dovessero insorgere in tempi successivi, relative ad errori di misura avvenuti in data

successiva alla decorrenza del medesimo provvedimento, l'ambito dovrà considerare anche la rideterminazione dei corrispettivi di disequilibrio e scostamento relativi al servizio di stoccaggio e trasporto, secondo quanto previsto dall'articolo 17 della deliberazione n.137/02.

- Q1. Si condivide la proposta di introdurre una soglia minima relativa all'errore di misura, corrispondente a 2'000 Smc, al di sotto della quale non sia opportuno prevedere la gestione della rettifica tardiva? Se no, indicare le motivazioni a sostegno della risposta.
- Q2. Si condivide la proposta che per le rettifiche tardive che dovessero insorgere successivamente alla data di decorrenza del provvedimento in merito alla gestione delle rettifiche tardive debba considerare oltre alla *commodity* anche eventuali corrispettivi di disequilibrio e scostamento relativi al servizio di stoccaggio e trasporto? Indicare le motivazioni a sostegno della risposta.

Metodologia di trattamento delle partite fisiche di conguaglio conseguenti rettifiche tardive

- 3.14. L'Autorità ritiene che la gestione delle rettifiche tardive avvenga attraverso la liquidazione della partita economica corrispondente al valore della partita fisica di conguaglio, mediante la definizione e il conseguente utilizzo di un indice di prezzo della materia prima. Quando si sarà sviluppato un mercato organizzato del gas, la valorizzazione del gas a livello giornaliero potrà essere assunta a riferimento per l'attribuzione di un valore economico alla partita fisica di conguaglio.
- 3.15. Coerentemente con quanto avanzato nel DCO 1/09, la proposta prevede che, a fronte dell'elaborazione di una rettifica relativa ad un misura antecedente il terz'ultimo mese per il quale, secondo il Codice di Rete, il bilancio di trasporto non è ancora chiuso, l'impresa maggiore trasporto determini conseguentemente una partita economica di conguaglio, corrispondente alla valorizzazione economica della differenza tra la partita gas originariamente prelevata e la nuova determinazione di prelievo, di pertinenza dell'UdB cui si riferisce l'errore del dato.
- 3.16. In considerazione dell'attuale assetto regolatorio e dell'esigenza di non prolungare ulteriormente l'attuale situazione di incertezza in merito alle partite gas conseguenti alle rettifiche dei dati e non perfezionate, individuando soluzioni gestionali attuabili in tempi brevi, l'Autorità intende confermare la proposta relativa all'impresa maggiore di trasporto quale soggetto preposto alla gestione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive. A fronte dell'evoluzione del servizio di bilanciamento e l'avvio di un servizio di dispacciamento commerciale, potrà, in una fase successiva, essere considerata l'ipotesi di individuare un soggetto diverso alternativamente all'impresa maggiore di trasporto in coerenza con eventuali sviluppi normativi. La scelta dell'impresa maggiore di trasporto quale soggetto preposto all'attività risulta inoltre coerente con le proposte del DCO 4/09 in merito alla regolazione del servizio di misura del trasporto gas.
- 3.17. Al fine di valorizzare la partita fisica di conguaglio, in considerazione di quanto rilevato nel DCO 1/09 e condiviso in fase di consultazione, ed in mancanza di un mercato spot sufficientemente liquido, si ritiene opportuno, almeno in una fase iniziale, utilizzare un indice di prezzo quanto più rappresentativo possibile del valore della *commodity* gas nel periodo in cui la rettifica si riferisce.

- 3.18. In considerazione delle osservazioni pervenute all’Autorità in esito alla consultazione al DCO 1/09, come precedentemente riportato, si propone di assumere a riferimento come indice di prezzo (IP) una nuova rimodulazione dell’opzione 4 del DCO 1/09, ossia un IP determinato dal corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all’ingrosso (CCI) delle condizioni economiche di riferimento con modulazione trimestrale per il tramite di un indice di prezzo del mercato all’ingrosso internazionale. Tale nuova opzione accoglie le preferenze avanzate in esito alla consultazione del DCO 1/09, relative al ricorso al costo di approvvigionamento delle condizioni economiche di riferimento, modulando tale riferimento in modo tale da tenere conto delle variazioni stagionali del prezzo del valore della *commodity*.
- 3.19. La nuova proposta (Opzione 4 B), prevede la costruzione dell’IP a partire dall’andamento trimestrale del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all’ingrosso (CCI_{trim}), utilizzato ai sensi della deliberazione n. 138/03, fino al 1 ottobre 2009, e successivamente del TIVG, come proposto nell’Opzione 2 del DCO 1/09 - con modulazione trimestrale sulla base di un indice determinato dall’andamento del prezzo dei principali mercati all’ingrosso internazionale (Indice_{trimINTL}). L’indice di modulazione, che assume quattro diversi valori a seconda del trimestre di riferimento, è costruito considerando i prezzi che si sono formati nei mercati all’ingrosso organizzati e/o nelle piattaforme di scambio internazionali nel corso di un numero significativo di anni. L’indice IP così formulato consente di tenere conto, oltre che degli effetti dell’andamento dei prodotti petroliferi nei mesi precedenti, che determinano una diversa valorizzazione, anche degli andamenti stagionali, tipici di un mercato spot. Al fine di riferire l’IP al punto di scambio virtuale – riferimento per le contrattazioni nel sistema gas italiano – si ritiene poi opportuno sommare al corrispettivo CCI_{trim} (prezzo con consegna alla frontiera) una componente a copertura dei costi di trasporto fino al PSV (QT_{PSV}).
- 3.20. La formula per la definizione del valore dell’IP in ciascun mese *m* è:

$$IP_m = QT_{PSV} + CCI_{trim} * Indice_{trimINTL}$$

- 3.21. Si ritiene che tale IP, al momento attuale e anche alla luce di quanto evidenziato dai diversi operatori, risponda maggiormente che gli altri IP proposti alle caratteristiche individuate, in considerazione da un lato dell’assenza di riferimenti ufficiali di un indice di prezzo relativo al mercato all’ingrosso italiano, necessario sia per l’Opzione 1 che per l’Opzione 3 del DCO 1/09, e dall’altro della scarsa significatività per il mercato del gas italiano di un indice di prezzo relativo al mercato all’ingrosso internazionale, necessario per l’Opzione 4, recependone tuttavia le oscillazioni stagionali che sono significative anche per il mercato italiano.
- 3.22. Si propone di determinare il valore dell’indice di modulazione Indice_{trimINTL} come la media relativa agli ultimi anni disponibili (3 – 4) dei prezzi relativi a ciascun trimestre dell’anno registrati nei mercati europei rilevanti e di pubblicarne il medesimo valore.
- 3.23. Rispetto all’obiettivo A, l’opzione 4B, prevedendo il ricorso ad un indice di prezzo che si forma sul mercato all’ingrosso relativamente a contratti di somministrazione di durata almeno annuale e non a contratti per quantitativi spot, ma modulato in funzione di un indice internazionale determinato dall’andamento del mercato spot, ottiene una valutazione medio-alta, in quanto benché recepisca elementi di stagionalità, fa riferimento a prezzi esteri che possono essere meno rappresentativi per il mercato nazionale.

- 3.24. Similmente alle altre opzioni, come già evidenziato nel DCO 1/09, anche l'opzione 4B rispetto all'obiettivo B risulta significativamente influenzata dall'opzione selezionata per la frequenza di gestione delle sessioni e pertanto da valutare in esito a tale scelta.
- 3.25. Rispetto all'obiettivo C, in considerazione della più ampia accezione adottata nella presente consultazione, l'opzione 4B risulta alta in considerazione della notorietà e trasparenza del riferimento al costo di approvvigionamento delle condizioni economiche di riferimento e della pubblicazione del valore dell'indice di modulazione per conto della stessa Autorità.
- 3.26. Sulla base di tali considerazioni mentre si confermano le valutazioni adottate nel DCO 1/09 relative alle diverse ipotesi rispetto all'obiettivo A (corretta attribuzione delle partite economiche a ciascun utente del bilanciamento del gas coerentemente con il gas effettivamente immesso/prelevato) e all'obiettivo B (minimizzazione del tempo intercorrente tra l'individuazione dell'errore e l'attribuzione della relativa partita economica e degli impatti finanziari), l'Autorità ritiene che debba essere rivista la valutazione delle ipotesi rispetto all'obiettivo C (semplificazione operativa) per le opzioni 1, 2, 3 e 4.
- 3.27. Considerando l'obiettivo C di semplificazione operativa non solo con riferimento all'impresa maggiore di trasporto, così come assunto nel DCO 1/09, ma in relazione all'intero processo di gestione delle rettifiche tardive che attraversa il sistema gas in generale, come indicato al precedente paragrafo 3.3, l'Autorità ritiene che solo l'Opzione 2 ottenga una valutazione alta, mentre le Opzioni 1, 3 e 4 medio-bassa, per la scarsa trasparenza e significatività dei riferimenti, con un sotteso rischio di contenzioso elevato. Nel DCO 1/09 relativamente all'obiettivo C si riteneva, invece, che tutte le Opzioni, ottenessero una valutazione alta poiché riducono rispetto all'Opzione 0 di *no regulation* il rischio di contenzioso.
- 3.28. Le valutazioni aggiornate delle Opzioni sono riassunte nella tabella 2, dove si è utilizzata una scala a 5 valori (basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto): il giudizio "basso" corrisponde ad una valutazione pienamente negativa dell'Opzione in merito all'obiettivo considerato, mentre il giudizio "alto" identifica una valutazione pienamente positiva.

	Opzione 0 <i>no regulation</i>	Opzione 1 <i>indice ingrosso</i>	Opzione 2 <i>indice QE</i>	Opzione 3 <i>QE_{ann} - PSV</i>	Opzione 4 <i>QE_{ann} -INTL</i>	Opzione 4 B <i>CCI_{trim} - INTL_{trim}</i>
Obiettivo A	Basso	Medio	Medio-Basso	Medio-Alto	Medio-Alto	Medio-Alto
Obiettivo B	Basso	Da valutare	Da valutare	Da valutare	Da valutare	Da valutare
Obiettivo C	Basso	Medio-Basso	Alto	Medio-Basso	Medio-Basso	Alto

Tabella 2 – Valutazione delle opzioni relative all'indice di prezzo

- 3.29. La metodologia proposta prevede che l'impresa maggiore di trasporto, attraverso il ricorso a tale IP, secondo le valorizzazioni comunicate dall'Autorità, provveda ad una transazione che comporti la valorizzazione economica della partita fisica determinata dalla rettifica per l'UdB interessato e la conseguente emissione di fattura/nota di credito di conguaglio.

3.30. In modo complementare tutti gli UdB, ivi incluso quello direttamente interessato dalla rettifica, titolari di contratto di trasporto in essere all'ultimo mese per cui il bilancio è chiuso rispetto al mese in cui avviene la gestione della rettifica tardiva si vedranno registrata nel medesimo mese una transazione economica che compensa eventuali saldi positivi e negativi di tutte le transazioni di cui al punto 3.29 (transazione di compensazione), attraverso un apposito corrispettivo proporzionale ai prelievi dalla rete di trasporto nell'ultimo mese per cui il bilancio viene chiuso, ossia per cui i prelievi complessivi sono attribuiti in maniera definitiva, corrispondenti al mese M-3. L'Autorità ritiene che l'attribuzione della transazione di compensazione agli UdB titolari di contratto di trasporto al momento in cui si riferisce l'errore comporti maggiori criticità correlate, tra l'altro, alle possibili modifiche di assetto societario degli UdB intercorse nel tempo, e che pertanto alcuni UdB possano non essere più individuati. Similmente l'attribuzione agli UdB titolari di contratto nell'ultimo mese, come proposto nel DCO 1/09, potrebbe comportare l'insorgere di criticità in considerazione delle incertezze in merito ai volumi prelevati da ciascun UdB prima che il bilancio gas venga chiuso, determinando un'attribuzione delle transazioni di compensazioni sulla base di volumi incerti.

3.31. Ciascun UdB è quindi destinatario di una fatturazione che compensa la somma di tutte le transazioni gestite nella medesima sessione e di cui risulta essere UdB direttamente interessato e/o UdB indirettamente interessato.

Q3. Si condividono le nuove valutazioni adottate dall'Autorità in merito all'indice di riferimento prezzi rispetto all'obiettivo C? Se no, indicare le motivazioni a sostegno della risposta.

Metodologia di gestione e frequenza delle sessioni

3.32. L'Autorità conferma la proposta per cui l'impresa maggiore di trasporto, una volta venuta a conoscenza di una rettifica tardiva, anche per effetto di una segnalazione di un'altra impresa di trasporto, comunica tempestivamente all'UdB interessato il valore della misura rettificata e la corrispondente partita fisica di conguaglio determinata.

3.33. L'attività di gestione e liquidazione delle rettifiche tardive da parte dell'impresa maggiore di trasporto avviene secondo sessioni, ovvero in momenti stabiliti.

3.34. Rispetto alle tre diverse opzioni presentate nel DCO 1/09 relative alla frequenza delle sessioni per la gestione e liquidazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive, ed in considerazione delle tipologie di rettifiche trattate (esclusivamente correlate ad errori di misura presso punti di riconsegna della rete di trasporto) si ritiene che l'Opzione 2 (sessioni semestrali) sia la preferibile.

3.35. In fase di avvio si prevede una sessione straordinaria relativa alla gestione di tutte le rettifiche tardive che si sono generate dal 1 ottobre 2003 alla data corrispondente all'ultima chiusura del bilancio di trasporto.

3.36. L'impresa maggiore di trasporto, nell'ambito di una sessione di gestione delle rettifiche tardive, determina le partite economiche relative a ciascuna rettifica tardiva, moltiplicando la partita fisica corrispondente a ciascuna rettifica tardiva, già comunicata agli UdB, per l'indice di prezzo individuato.

3.37. In considerazione dell'intervallo temporale intercorrente tra l'errore di misura e la gestione della relativa rettifica, l'Autorità ritiene che debba essere introdotto, a favore dell'UdB interessato, uno sconto sulle partite a debito a copertura del ritardo con cui le partite economiche vengono determinate e similmente una maggiorazione a copertura degli interessi maturati sulle partite a credito.

3.38. Pertanto, nel caso in cui il saldo della partita economica di ciascuna rettifica risulti negativo, l'UdB paga un corrispettivo pari al prodotto tra il 95% di detto saldo e un coefficiente determinato dalla formula seguente:

$$k_1=(0,95)^{n/12}$$

Dove n è il numero di mesi intercorso tra la data di fatturazione errata e la data della sessione di rettifiche tardive¹.

3.39. Nel caso in cui il saldo della partita economica di ciascuna rettifica risulti positivo, l'UdB riceve un corrispettivo pari al prodotto tra detto saldo e un coefficiente posto pari alla formula seguente:

$$k_2=1+0,03* n/12$$

Dove n è il numero di mesi intercorso tra la data di fatturazione errata e la data della sessione della rettifica tardive².

3.40. Sulla base dell'insieme delle partite di cui al punto precedente, sono determinate anche le transazioni di compensazione per ogni UdB, secondo la metodologia sopra descritta, ossia ripartendo la partita economica complessivamente risultante (a debito o a credito) tra tutti gli UdB, proporzionalmente ai prelievi degli stessi utenti nell'ultimo mese per cui il bilancio di trasporto viene chiuso, ossia per cui i prelievi complessivi sono attribuiti in maniera definitiva, corrispondenti al mese M-3.

3.41. Pertanto la posizione netta di ciascun UdB in ciascuna sessione di rettifica, che risulterà dall'insieme delle partite economiche che lo riguardano, è data dalla sommatoria algebrica:

- delle partite economiche per cui è l'UdB è direttamente interessato;
- delle transazioni di compensazione.

3.42. L'impresa maggiore di trasporto, nella fatturazione mensile del trasporto concomitante con la sessione di rettifica, conguaglia (a debito o a credito) a ciascun UdB il saldo di tutte le posizioni di cui risulta direttamente o indirettamente interessato in esito alla sessione.

3.43. Ai fini di trasparenza, l'impresa maggiore di trasporto dovrà comunicare a ciascun UdB il dettaglio sia delle partite economiche per cui è direttamente interessato sia delle transazioni di compensazione, in concomitanza con l'emissione della nota a debito o a credito.

¹ Si tratta di fatto di uno sconto composto del 5% su base annua.

² Si tratta di fatto di una maggiorazione pari al 3% annuo, calcolata sull'importo originario e non su base composta.

- 3.44. Con riferimento all'obiettivo C di semplificazione operativa non solo con riferimento all'impresa maggiore di trasporto, ma all'intero sistema gas, per limitare i rischi di controparte per l'impresa maggiore di trasporto legati alla liquidazione delle suddette partite, e all'insorgere di eventuale credito non recuperabile, l'Autorità propone il ricorso alle garanzie finanziarie di copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità di trasporto e dalla conseguente erogazione del servizio. La corretta attribuzione delle partite economiche determinate dal gas effettivamente immesso/prelevato è strettamente correlata con il servizio di trasporto per cui la cui erogazione, secondo la normativa vigente, l'impresa di trasporto è autorizzata a richiedere garanzie finanziarie.
- 3.45. Se escusse le garanzie finanziarie risultasse ancora un eventuale credito non recuperabile insorgente dal mancato pagamento da parte degli UdB delle partite economiche di competenza, ai fini della raccolta di fondi a copertura dei sopraindicati crediti, l'impresa maggiore di trasporto nella sessione successiva sulla base dell'ammontare del credito inesigibile maturato definisce un corrispettivo indiretto di rettifica (C_{ir}) da sommare al corrispettivo variabile di trasporto (CV) a carico di tutti gli utenti del trasporto.
- 3.46. Tale corrispettivo può essere aggiornato in ogni sessione in funzione dell'ammontare del credito scaduto.
- 3.47. In un momento successivo, con l'evoluzione del servizio di bilanciamento e l'avvio di un dispacciamento di merito economico, si potrà prevedere un sistema di garanzie a totale tutela della controparte liquidatrice delle partite economiche anche per tali transazioni che permetterà di superare completamente il sistema mutualistico.

- | |
|--|
| <p>Q4. Si condivide la proposta relativa ad una sessione straordinaria per la gestione di tutte le rettifiche tardive che si sono generate dal 1 ottobre 2003 alla data corrispondente all'ultima chiusura del bilancio di trasporto ? Indicare le motivazioni a sostegno della risposta.</p> <p>Q5. Si condivide quanto proposto in merito a sconti/maggiorazioni? Indicare le motivazioni a sostegno della risposta.</p> <p>Q6. Si condivide nel suo complesso il processo di gestione delle rettifiche tardive secondo le opzioni preferite dall'Autorità? Se no, motivare le risposte.</p> <p>Q7. Si condivide la proposta di ricorrere alle garanzie finanziarie per limitare, in un primo momento, i rischi di controparte dell'impresa maggiore? Se no, motivare le risposte.</p> |
|--|